ALGORITMI E DIRITTI: IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA TUTELA DELLA PERSONA

Avv. Alberto Del Noce

I. Le date di una stessa storia

Vorrei cominciare da una particolare coincidenza: la data del venticinque maggio. Per chi si occupa di diritti della persona nell'era digitale, il 25 maggio non è un giorno qualunque.

Il venticinque maggio del 2018 diventava applicabile il Regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR[1]. È la norma con cui, per la prima volta, l'Europa ha provato a dire che i dati personali non sono una merce come le altre, ma una proiezione della persona.

Il venticinque maggio del 2021 la prima sezione civile della Corte di Cassazione depositava l'ordinanza n. 14381[2]: la prima vera presa di posizione del nostro giudice di legittimità sul consenso prestato a una piattaforma che elabora profili reputazionali mediante algoritmi.

Proprio oggi 25 maggio, nell'Aula del Sinodo è stata presentata la prima enciclica di Papa Leone XIV: si intitola *Magnifica humanitas* ed è dedicata alla "*custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale*"[3]. Non sfugga il gesto: il Pontefice ha voluto firmarla il 15 maggio, nel 135° anniversario della *Rerum novarum* di Leone XIII — l'enciclica che, nel 1891, di fronte alla rivoluzione industriale, fondò la moderna dottrina sociale e pose al centro la dignità del lavoro. Oggi un altro Leone, di fronte a un'altra

[1] Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); ai sensi dell'art. 99, par. 2, esso è divenuto applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.
[2] Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 14381 del 25 maggio 2021, in tema di consenso al trattamento dei dati nelle piattaforme che elaborano profili reputazionali mediante algoritmi.
[3] Leone XIV, Lettera enciclica Magnifica humanitas, "sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale", firmata il 15 maggio 2026 — nel 135° anniversario della Rerum novarum di Leone XIII — e pubblicata il 25 maggio 2026.

rivoluzione, torna a porre al centro la stessa cosa: la persona, e la sua irriducibilità a dato, a funzione, a profilo, a prestazione.

Che nello stesso giorno, da Roma giunga, con altro linguaggio, lo stesso allarme è la misura di quanto la posta in gioco sia diventata grande.

Non stiamo vivendo un semplice aggiornamento tecnologico, ma una stagione di trasformazioni profonde e simultanee. In un tempo così, il rischio del giurista è guardare al presente come a un fotogramma: isolare il singolo caso, la singola clausola, e fermarsi lì. Ma l'avvocato non può accontentarsi del fotogramma: deve cercare di vedere il film, deve cogliere la direzione del movimento e capire dove la trasformazione sta portando la persona. E quel film pone una sola, grande domanda: dentro questa trasformazione, resterà ancora spazio per l'uomo, per la sua libertà, per la sua dignità, per la sua irriducibile unicità?

Permettetemi anche una parola sul luogo. Parliamo in un'aula intitolata a Cesare Terranova[4]: un magistrato che ha pagato con la vita il proprio servizio alla giustizia. Il nome inciso su quest'aula ci ricorda una cosa che nessun algoritmo potrà mai dirci: che **difendere i diritti ha sempre avuto un costo**, e che il diritto, quando conta davvero, è sempre **un atto umano di coraggio**.

È in questa cornice che vorrei collocare la tesi del mio intervento. Nell'era dell'intelligenza artificiale l'avvocato civilista non è semplicemente il professionista chiamato a usare strumenti tecnologici nuovi: è il soggetto che, nell'ordinamento, ha il compito di impedire che la persona venga ridotta a dato, a profilo, a punteggio, a previsione statistica. E per assolvere questo compito l'avvocatura deve compiere uno spostamento concettuale preciso: deve passare dalla difesa del **consenso** alla difesa della **conoscibilità** e della **contestabilità** delle decisioni che incidono sulla persona.

II. Perché un civilista deve parlare di algoritmi

Parlo da civilista, e il civilista ha una missione antica e precisa: salvaguardare i diritti che nascono dai rapporti tra privati, e prima di tutti i diritti che nascono dai rapporti contrattuali. Il contratto è il luogo in cui si esercita l'autonomia privata: è lì che la persona si impegna, si obbliga, dispone di sé e dei propri beni. Difendere il contratto, per noi, non

[4]Cesare Terranova (1921–1979), magistrato e parlamentare, assassinato dalla mafia a Palermo il 25 settembre 1979.

è mai stato un esercizio tecnico: è **difendere la persona nel momento in cui esercita la propria libertà**. Ed è per questo che ciò che oggi accade alla contrattazione non possiamo permetterci di considerarlo un affare per informatici. È affare nostro. Ma per capire che cosa stia accadendo al contratto dobbiamo, per un momento, alzare lo sguardo dal codice e guardare il contesto.

In questa epoca di giganteschi cambiamenti l'uomo sta sostituendo la *causa* con la *correlazione*: non si chiede più *perché*, registra che a un dato ne corrisponde un altro, e gli basta. Ed un mondo che sostituisce la *causa* con la *correlazione* mette in discussione la grammatica stessa del nostro mestiere.

E c'è di più. Siamo abituati a pensare alla tecnologia come a uno strumento, un mezzo nelle mani dell'uomo. Umberto Galimberti ci ha avvertito, con parole nette, che questo non è più vero: per effetto del suo accrescimento la tecnica non è più un mezzo, è diventata un mondo, un ambiente dentro cui ci muoviamo. E in questo ambiente l'algoritmo non ci chiede più **chi siamo**: ci chiede **a che cosa serviamo**.

III. Dal vizio del consenso al vizio dell'ambiente

Ho detto che è messa in discussione la nostra grammatica. Il nostro codice civile concepisce il contratto come l'incontro di due volontà libere e consapevoli: è un modello magnifico, che ha retto per ottant'anni. Tutto l'apparato dei vizi della volontà è costruito su un presupposto: che il difetto si annidi nella formazione di una volontà che, in linea di principio, resta libera.

La contrattazione digitale incrina questo modello in un punto preciso. Nel contratto digitale il consenso non si forma più attraverso un processo dialogico: viene raccolto all'interno di un ambiente preconfigurato, nel quale una delle parti determina non soltanto il contenuto delle clausole, ma le modalità stesse della loro **percezione** e **accettazione**. Il contratto digitale non è più un atto: è un **ambiente**. Si passa, se mi consentite la formula, da un contratto negoziato a un contratto architettato.

E qui sta il primo problema tecnico. Il nostro apparato dei vizi è ancorato alla psiche del contraente: indaga ciò che è accaduto dentro la testa di chi ha consentito. Ma la patologia nuova non sta dentro la testa del contraente: sta nell'architettura entro cui quella testa è stata messa a decidere. Non siamo più davanti a un vizio del consenso.

Siamo davanti a un vizio dell'ambiente. E il codice civile, un articolo sull'ambiente non ce l'ha.

Già nel 2016 e nel 2017 due studiose americane, Eliza Mik e Chunlin Leonhard, avevano posto la domanda nella sua forma più radicale: ha ancora senso parlare di vizio della volontà nella contrattazione digitale?[5] La mia risposta è che i principi reggono, ma vanno riletti con coraggio evolutivo. Reggono a una condizione: che smettiamo di cercare il vizio solo dentro la persona, e cominciamo a cercarlo anche nell'ambiente che la persona non ha scelto.

IV. L'asimmetria che non ha precedenti: da informativa a predittiva

Il secondo passaggio riguarda un concetto che noi civilisti maneggiamo ogni giorno: l'**asimmetria**.

Il diritto dei contratti conosce benissimo l'***asimmetria informativa***: la situazione in cui una parte conosce il prodotto meglio dell'altra. E a questa asimmetria il codice risponde con uno strumento collaudato e fondato su un'idea semplice: se ti informo correttamente, ristabilisco la parità.

La contrattazione algoritmica produce però un'asimmetria che non ha precedenti nel diritto contrattuale classico. Non si tratta più di una parte che conosce meglio il prodotto: si tratta di **una parte che conosce meglio la controparte di quanto la controparte conosca sé stessa**. Le piattaforme costruiscono modelli predittivi che non contengono soltanto le nostre preferenze di consumo: contengono i nostri stati psicologici, le nostre vulnerabilità temporanee che in un contesto offline sarebbero rimaste invisibili e neutre, e che qui invece diventano leva negoziale.

Se l'asimmetria è diventata **predittiva**, e non più soltanto **informativa**, allora l'obbligo di buona fede contrattuale non può più essere assolto informando. L'obbligo informativo presuppone che, una volta data l'informazione, le parti tornino su un piano di parità: funziona contro l'asimmetria informativa, perché colma un divario di conoscenza. Ma contro l'asimmetria predittiva l'informazione non serve. Io posso anche dire all'utente, con perfetta chiarezza, "*sto raccogliendo i tuoi dati di navigazione*": resta il fatto che io

[5] Il riferimento è agli studi di E. Mik (2016) e C. Leonhard (2017), che per primi hanno posto in discussione la tenuta del paradigma classico del consenso nella contrattazione digitale.

conosco i meccanismi psicologici attraverso cui quell'utente decide, e lui no. Nessuna informativa cancella questo divario.

V. L'algoritmo come decisore senza volontà

Arrivo così al cuore del tema che mi è stato affidato: gli algoritmi. E gli algoritmi non come strumenti, ma come decisori. Perché il punto è esattamente questo: gli algoritmi, oggi, non si limitano a eseguire i contratti. **Li formano**. Decidono a quale tasso vi verrà offerto un prestito. Stabiliscono se il vostro curriculum supera la prima scrematura per un colloquio. Determinano il premio assicurativo. Calcolano il *credit score* che vi apre o vi chiude l'accesso al credito.

Il diritto una prima risposta l'ha data: è l'articolo 22 del GDPR, il diritto a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato quando produce effetti giuridici significativi. Il diritto della persona a che la propria posizione contrattuale non venga determinata senza l'intervento di un essere umano.

Con la sentenza n. 3372 del 2022[6] la Corte d'Appello di Roma ha già enucleato tre principi:

1) il principio di **conoscibilità** e **comprensibilità**;
2) il principio di **non esclusività** (il modello "*human in the loop*", per cui una decisione con effetti rilevanti esige un contributo umano capace di controllare, validare o smentire l'esito automatico) e
3) il principio di **non discriminazione** algoritmica.

Ma noi civilisti incontriamo comunque una difficoltà tecnica seria, un problema che il codice del '42 non poteva prevedere: l'algoritmo **è un decisore senza volontà**. Tutto il nostro apparato del **dolo** richiede i raggiri e i raggiri richiedono un'intenzione. Tutto il nostro apparato della responsabilità aquiliana è costruito sulla **colpa**. Ma un algoritmo non ha un'intenzione nel senso classico: la manipolazione che produce è strutturale, è ottimizzata, ma non è "intenzionale" come è intenzionale la menzogna di un contraente

[6]Corte d'Appello di Roma, sez. V, sentenza n. 3372/2022, sui principi di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione nelle decisioni algoritmiche.

in malafede. E spesso lo stesso operatore che ha messo in funzione il sistema non sa esattamente come quel sistema produca i propri risultati.

L'AI Act e la nuova Direttiva 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso hanno ormai ricompreso, seppure su piani diversi, il software e i sistemi di IA. Il baricentro si sta spostando progressivamente dalla sola logica della colpa alla logica del rischio.

Ma il tema resta aperto, e analizzare gli sforzi che la dottrina sta mettendo in campo richiederebbe un tempo che qui non abbiamo.

VI. La scatola nera e lo Stato di diritto: dalla conoscibilità alla contestabilità

Per secoli, nel diritto dei contratti, il compito dell'avvocato è stato difendere il **consenso** del proprio assistito: dimostrare che la volontà era viziata, sorpresa, estorta, carpita.

Nella contrattazione algoritmica questo armamentario gira a vuoto. Perché il consenso, formalmente, è intatto: l'utente ha cliccato; la casella, semmai, l'ha spuntata lui. Non c'è un vizio classico da esibire. Quello che è stato ferito non è la volontà: è la **conoscibilità** dell'ambiente in cui quella volontà ha operato. Ed è per questo che la nuova frontiera della funzione dell'avvocato non è più, soltanto, la **difesa del consenso**: è la **difesa della conoscibilità**. Il diritto a sapere: sapere che una decisione è stata automatizzata, quale logica la governa, quale asimmetria ci sovrasta, che cosa stiamo cedendo e a chi.

Ma la conoscibilità, da sola, non basta. Alla conoscibilità dobbiamo aggiungere una seconda parola: la **contestabilità**.

E la contestabilità non è un concetto informatico. È una componente essenziale dello Stato di diritto. **La *scatola nera* stride con lo Stato di diritto**, un ordinamento fondato sulla legalità, sul contraddittorio, sul diritto di difesa, sull'obbligo di motivazione. Perché in ogni decisione che incide sulla persona — nel processo come nel contratto — non conta soltanto il risultato: conta il percorso attraverso cui quel risultato è stato raggiunto. La motivazione è il luogo in cui il potere si rende conoscibile e, proprio per questo, controllabile. Una decisione algoritmica opaca, o solo apparentemente spiegabile, comprime il diritto di difesa, altera il contraddittorio e trasferisce una parte dell'autorità cognitiva verso soggetti che nel processo non ci sono e non rispondono a nessuno.

Non è un problema tecnico: è un rischio sistemico di rango costituzionale, che chiama in causa direttamente gli articoli 24, 111 e 113 della nostra Costituzione — il diritto di difesa, il giusto processo, la tutela giurisdizionale dei diritti. Perché la persona incisa da una decisione algoritmica possa dirsi davvero tutelata non basta che sappia che il sistema esiste, ma deve poter fare cinque cose:

1. comprendere il percorso logico essenziale che ha condotto all'output;
2. verificare i dati utilizzati;
3. individuare errori, bias o correlazioni distorsive;
4. contestare il risultato;
5. ottenere un riesame umano effettivo.

Dove queste cinque garanzie mancano, assistiamo a una sostituzione silenziosa e profonda: il giudizio sostituito dalla previsione statistica, il contraddittorio sostituito dall'automatismo.

Se questo è il quadro, allora cambia il mestiere dell'avvocato. L'avvocato diventa il professionista che **ricostruisce l'opaco**: colui che traduce la scatola nera dell'algoritmo in una domanda giudiziale comprensibile e accoglibile. Colui che sa rendere visibile — e con ciò contestabile — davanti al giudice, ciò che è stato deliberatamente costruito per restare invisibile.

La tecnologia digitale non si può arrestare, e non è nostro compito arrestarla. Ciò che l'avvocatura deve saper fare è un'altra cosa, più difficile e più alta**: coniugare la scatola nera con lo Stato di diritto**. Pretendere che ogni sistema il quale decide sulla persona resti, per quanto sofisticato, un sistema interrogabile, criticabile, smentibile davanti a un giudice. Non contro la tecnologia: dentro la tecnologia, ma alle condizioni dello Stato di diritto.

VII. Il nome sull'insegna

Avviandomi alla chiusura, torno agli elementi da cui sono partito: le date, l'aula e il nome. Le date ci hanno detto che il diritto rincorre la tecnologia, arriva sempre un po' dopo, e che il nostro dovere è guardare il film e non il fotogramma. L'aula, intitolata a Cesare

Terranova, ci ha ricordato che difendere i diritti è sempre stato un atto umano, e qualche volta un atto di coraggio. Resta il nome.

Oggi questa Camera Civile sceglie di intitolarsi all'Avvocata Cettina Citriglia. E lo fa in un giorno che porta con sé una data dolorosa: la giovane Collega ci ha lasciati il 24 maggio dello scorso anno. Siamo dunque riuniti all'indomani esatto del primo anniversario della sua scomparsa: questa intitolazione è, prima di tutto, un atto di memoria.

Io non ho avuto il privilegio di conoscerla di persona ma conosco il segno che ha lasciato. So che ha servito la Camera Civile di Patti anche come consigliere del suo direttivo, dedicandosi alla comunità forense intera. E so che è stata chiamata come esperta dal Comune di Sant'Angelo di Brolo e che ha ricoperto il ruolo di difensore civico.

Fermiamoci su quest'ultima parola: difensore civico. È la figura che si colloca, per scelta, tra il cittadino e il potere che decide; che dà voce a chi da solo non riuscirebbe a farsi ascoltare; che chiede conto, in nome della persona, a un'amministrazione che rischia di diventare distante e opaca. L'Avvocata Citriglia aveva fatto di questo il proprio mestiere: stare tra la persona e il potere. E noi, oggi, siamo qui a dirci che quel mestiere non è finito. Sono solo cambiati i soggetti: al posto dell'amministrazione lontana c'è l'algoritmo opaco. Ma la persona da difendere è la stessa, e identico è il bisogno di qualcuno che si frapponga, che chieda conto, che pretenda una spiegazione.

L'avvocatura non esiste per gestire procedure: **esiste per stare accanto alla persona**. L'Avvocata Citriglia ha difeso l'umano con gli strumenti del suo tempo; il compito che oggi questa storia consegna a noi è continuare a difenderlo con gli strumenti del tempo che viene. Per questo il nome di una Collega su un'insegna non è un omaggio al passato: è un mandato per il futuro.

E il mandato è chiaro. L'avvocatura è chiamata a presidiare il confine: il confine tra autonomia e dominio, tra libertà e condizionamento, tra consenso e manipolazione. Se il diritto civile vuole continuare a essere, come storicamente è stato, uno strumento di equilibrio e di giustizia, deve avere il coraggio di entrare nei codici che regolano il digitale, e di ricordare anche lì che la libertà non è un dato: è una conquista.

E torno, per finire, da dove sono partito. Stamattina, a Roma, un'enciclica che si chiama *Magnifica humanitas* — "magnifica umanità" — ha affidato al mondo la stessa parola che oggi affido a voi. È una bella coincidenza, e una coincidenza istruttiva: significa che

la difesa dell'umano nel tempo dell'algoritmo non è la battaglia di una sola categoria, ma un fronte largo, su cui il giurista, il filosofo, l'uomo di fede si ritrovano fianco a fianco.

A noi avvocati spetta un compito particolare: tradurre quella '*magnifica umanità*' dal piano dei principi a quello concreto degli atti, dei contratti, delle aule di giustizia. Trasformarla da aspirazione in tutela esigibile. È il lavoro prezioso che l'Avvocata Citriglia ha compiuto nella sua vita, ed è il lavoro che il suo nome, da oggi inciso sull'insegna di questa Camera, ci affida come consegna.

Avv. Alberto Del Noce
Presidente UNCC